



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n.570/116/11/2021 del 12 gennaio 2022 Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell' Ambiente

Dipartimento dell' Ambiente

*(Rif. Nota 30 dicembre 2021, n. 087736)*

**Oggetto:** *Interpretazione relativa alla effettiva disponibilità economica del capitolo di spesa 442545 rubricato "Spese per il funzionamento della C.T.S."*

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione illustra il percorso normativo che ha condotto alla costituzione della Commissione Tecnico Specialistica (C.T.S.) per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ex art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 52 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, soprattutto con riferimento alla copertura finanziaria dei costi di funzionamento della stessa, in relazione alle risorse di cui al capitolo 442545 (Missione 9, programma 2), giusto D.A. 31 dicembre 2020, n. 311.

Nella fattispecie, codesto Dipartimento rappresenta che a seguito dell'intervento legislativo operato con l'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, la composizione della C.T.S. è ampliata da 30 a 60 commissari e l'ammontare delle risorse, di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 9/2020, da destinare alla spesa di funzionamento della predetta Commissione è pari al 80 per cento dei proventi, fino ad importo massimo non più di 1.000 migliaia di euro ma di 1.500 migliaia di euro, ai sensi del comma 4 del citato articolo.

Il richiedente ritiene che l'incremento disposto dalla norma debba essere considerato in funzione del numero potenziato dei componenti, da 30 a 60 soggetti, intendendo, quindi, che la maggiore disponibilità finanziaria sia legata all'esigenza di soddisfare i nuovi e aggiuntivi contratti, ancora non formalizzati e non possa essere ricollegato al funzionamento di una commissione composta da un numero grandemente inferiore alla nuova articolazione, con probabile rischio di danno erariale.

Sulla questione interpretativa prospettata chiede, pertanto, l'avviso di questo Ufficio.

2. In relazione al quesito sottoposto si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 91 della legge regionale n. 9/2015 è stata prevista l'istituzione della C.T.S., previa delibera di Giunta regionale con la quale fissare i criteri per la relativa costituzione. Per il funzionamento della predetta Commissione veniva autorizzata la spesa annua, per il triennio 2016/2018, di 90 migliaia di euro.

Con delibera di Giunta regionale n. 189/2015 sono stati approvati i criteri per la nomina dei componenti della citata Commissione, nel numero di 30 unità, come predisposti dall'Assessore competente con nota 13 luglio 2015, n. 4648.

Con il disposto di cui all'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 9/2020, è stato sancito che: *“i proventi di cui all'articolo 91, comma 3, della legge regionale n. 9/2015 (...) sono destinati nell'esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure”* e al comma 6 che *“L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 1.000 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnico specialistica (...) ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta. (...)”*.

A seguito dell'ulteriore intervento legislativo operato con l'art. 73 della legge regionale n. 9/2021, oltre ad essere stato modificato il numero dei componenti da 30 a 60 è stato disposto, al comma 4, che: *“al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 12 maggio*

2020, n. 9 le parole <<di 1.000 migliaia di euro>> sono sostituite con le parole <<di 1.500 migliaia di euro>> (missione 9, Programma 2, capitolo 442545)”.

Ciò posto, sotto un profilo squisitamente letterale, dal quadro normativo riportato - anche alla luce della tecnica legislativa usata, in particolare della modifica testuale del comma 6 dell’art. 25 della legge regionale n. 9/2020 ad opera del comma 4 della legge regionale n. 9/2021 - emergerebbe che la destinazione di un maggiore importo massimo, dovrebbe intendersi riferito, *tout court*, al funzionamento della C.T.S., istituita ai sensi dell’art. 91 della legge regionale n. 9/2015.

In tale direzione, infatti, se l’innalzamento dell’importo massimo erogabile fosse stato giustificato solo dal maggior numero di componenti, non si sarebbe dovuto operare, sempre testualmente, alcun rinvio al richiamato art. 25, ma circoscrivere il maggior importo al perfezionamento della nuova composizione della Commissione, disciplinata dal citato art. 73.

E’ pur vero, tuttavia, che la formulazione originaria dell’art. 25 della legge regionale n. 9/2020, stabiliva un importo massimo in relazione ad un numero di componenti fissato in numero di 30 unità (delibera di giunta n. 189/2015), al contrario, la modifica legislativa operata con la legge n. 9/2021 si ricollega inevitabilmente alla previsione di un numero di componenti raddoppiato.

Tale considerazione, pur in presenza, si ribadisce, di un dato letterale contraddittorio, orienta verso una interpretazione sistematica del complesso delle disposizioni esaminate, coerente con l’avviso espresso dal competente Dipartimento.

A favore del descritto percorso interpretativo possono richiamarsi, oltre che l’indirizzo espresso dalla Autorità competente, che ritiene appunto l’aumento dell’importo massimo erogabile circoscritto all’aumento dei componenti, anche l’intenzione del Legislatore riferita non soltanto alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, quanto al significato e allo scopo della norma immessa nel sistema di norme che disciplinano la materia, che porterebbe a considerare distonica la variazione *de qua*, qualora la stessa non fosse ricollegabile al sancito mutamento di composizione della Commissione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Giovanni Bologna